

Codice A1509A

D.D. 26 ottobre 2017, n. 1028

Definizione requisiti per i soggetti che si candidano a divenire Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, LR5/16, art. 12 e Regolamento regionale n.6/R del 27 febbraio 2017, articolo 5.

Visti:

l'articolo 12 (Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale) della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";

l'articolo 5 del Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)" – approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R, che recita:

- 1. I Punti informativi, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivati dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro.*
- 2. I Punti possono essere costituiti da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.*
- 3. I requisiti necessari per l'individuazione dei Punti sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.*
- 4. Svolgono le seguenti attività:*
 - a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della l.r. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;*
 - b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni.*
- 5. Ogni Punto redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.*

considerato che il Centro regionale contro le discriminazioni ha elaborato una proposta rispetto ai requisiti di cui al punto 3 dell'articolo 5 del Regolamento sopra citato.

dato atto che detta bozza è stata inviata ai Nodi della Rete contro le discriminazioni Piemonte in data 13 ottobre 2017 con posta elettronica, ed ha raccolto i pareri di tutti i Nodi inviati per mezzo posta elettronica entro il 20 ottobre 2017 ;

considerato che il Centro ha acquisito tali pareri riformulando la proposta nel testo allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

considerato che l'approvazione di tali requisiti non comporta alcuna spesa a carico della Regione;

ricordato che si deve procedere alla approvazione di tale proposta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

visti:

il D.Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;

il Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)" – approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R;

DETERMINA

- di approvare i "Requisiti per i soggetti che si candidano a divenire Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte", di cui all'allegato A) della presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera d).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Allegato

REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI INFORMATIVI DELLA RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, articolo 12 ;

Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)” – approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R.

Premesse (di seguito quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento)

1. I Punti informativi, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivati dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro regionale contro le discriminazioni;
2. I Punti informativi possono essere costituiti da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della Rete attribuite al Centro;
3. I requisiti necessari per l'individuazione dei Punti sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.
4. I Punti informativi svolgono le seguenti attività:
 - a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della l.r. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;
 - b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni.
5. Ogni Punto redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

Requisiti

Il Centro regionale contro le discriminazioni ha definito, di concerto con i Nodi territoriali, i seguenti requisiti per l'individuazione dei Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni (così come previsto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento) che devono essere tutti posseduti dai soggetti candidati:

1. Essere un ente/istituzione pubblica, un'organizzazione di rappresentanza delle parti sociali oppure un'organizzazione privata senza scopo di lucro fondata con Atto costitutivo e Statuto e iscritta ad un albo o elenco ufficiale presso un Ente pubblico;
2. Avere sede legale e/o operativa sul territorio piemontese;
3. Condividere i principi e le finalità stabiliti dalla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 *“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”* in particolare gli articoli 1 e 2;
4. Svolgere da almeno 1 anno attività ordinaria (come minimo una volta alla settimana) di contatto con persone a rischio di discriminazione¹ (ad esempio gestione di sportelli informativi, attività di accoglienza/ascolto/assistenza, attività sociali/ricreative/culturali, attività formative, ecc..) sul territorio piemontese;
5. Avere nel proprio gruppo di lavoro almeno una persona (referente del Punto informativo) che abbia frequentato il primo modulo del percorso formativo per “Operatore/trice antidiscriminazioni” o si impegni a frequentare il primo percorso formativo disponibile dopo la presentazione della domanda.

1

Fattori di discriminazione considerati: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale (art. 2, LR 5/16).